

N. 100/03/03 Reg.Gen.

Sent N.

sent. 303/03
N. 3664 Cca
N. 1208 Rep.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Il Tribunale di Milano – sezione distaccata di Rho – in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alberto Pezzoni, ha pronunciato la seguente

SENTEZA

Nella causa promossa con atto di citazione notificato il 19 febbraio 2003

Trattenuta in decisione all'udienza del 05 aprile 2006

T R A

elettricamente domiciliata in Rho - lerfo Kennedy n. 1,
presso lo studio dell'avv. Mauro Rezzonico, che le
rappresenta e difende giustamente delega a me fine
dell'atto di citazione.

ATTICI

E

elettricamente domiciliato in [REDACTED] alle

[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

6

[REDAZIONE] che lo rappresenta e difende ~~fusse~~
delefe in calce alle copie notificate dell'atto
di citazione.

CONVENUTO

OGGETTO: Rimozione opere abusive.



R
R
N
L
D
F
M
E

CONCLUSIONI PER LE ATTRICI.

1

"Voglie l'On. suo Giudice Muro, cui
hieris rejectis, con giudicare;

NEL MERITO: puro accertamento delle infidatezze
delle domande, condannare il corrispondente alle
rimozioni dei benefici abusivi per cui è causa
e/o al risarcimento dei danni, de liquidare in
referito giudizio, con ogni ulteriore conseguente
pronuncia.

Con riferite di spese, diritti ed oneri di lite.

IN VIA ISTRUTTORIA: difendere il richiamo del CTU
e chiedimenti, per i motivi di cui alle note critiche
29.02.2003; respingere, ove riferiti, i capitoli di
posta avvenuti "sui numeri".

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO.

- 1) RESPINGERE le domande avvenute,
in quanto infidate in più e in doppio.
- 2) CONDANNARE le attrici alle riparazioni di spese,
diritti ed oneri di cause.
- 3) IN VIA ISTRUTTORIA: mi chiede di essere numeri
e pura per interrogatorio formale e a pura diretta
e autorità per testi indicandi sui capitoli formu-
lati e formulendi."

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato in data 19.02.2003.

[REDACTED] e [REDACTED] con proprietà di
 una villa imposta nte su [REDACTED] alle lire
 [REDACTED] m. [REDACTED] avversano in giudizio davanti
 al Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di Rho,
 il congiunto [REDACTED] per sentito condannare
 alla rimozione di alcuni immobili abitazioni
 realizzati nelle sue proprietà e, in particolare, di due
 case prizietti nelle coferture di suoi locali edifi-
 cati in opposizione alla recessione divisione e di un
 pollito, anch'esso costruito e confine.

Costituendosi con corrente di risposte in data
 03.04.2003 il congiunto [REDACTED] chiedeva il rigetto
 delle domande.

Nel corso delle fasi processuale istruttorie
 venivano assunte le pose rel. chieste delle parti,
 le liberti ammisi dal giudice con orazione in
 data 30.12.2003. Veniva, altresì, espletato una o più
 volte a verificare, principalmente, la regolarità delle
 opere in contestazione, con riferimento sia ai disegni
 professionali approvati dal Comune che alle norme ci-
 listiche e regolamenti in materia ^{di} distese leg-
 gali e tutele delle proprietà.

Il'udienza del 05.04.2005 i procuratori delle
 parti precisavano le rispettive conclusioni definitive. Il
 giudice tenneva le cause in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

3

A) Questo è due cause realizzati dal comune.

Le due cause sono manifesti in cemento, che fungono da una di selezione e servizio dell'infarto tra i vicini stabiliti dal comune nei locali accessori edificati apposito al suo servizio fra le due propriez.

Le distanze fra i due cause ed il profondo delle proprietà delle attuali è stata mantenuta di circa 10 metri (v. relazione orale 28.06.04). Esse è rispettose delle distanze minime di metri 10, fra i canali ed "ostacoli" esistenti, puriste del rigore R.L.I. del Comune.

Pertanto il comune non ha commesso alcuna violazione delle norme di cui all'art. 890 cod. civ. ~~E'~~ ininfluente, rispetto al termine decadendum delle cause, il fatto che le

cause abbiano riferimento al disposto dell'art. 3.4.46 del [redatto], in relazione alle distanze dei canali del fabbricato principale di una proprietà. Le attuali, infatti, sono sono definite ex art. 100 qpe e tutelate finalizzamente un interesse/obbligo che non le riguarda. E' innegabile, infatti, che l'art. 890 cod. civ. regole i rapporti fra i vicini, imponendo, anche fra richieste e regolamenti, una serie di limiti

alla installazione di manufatti, macchine e meccaniche, non meno che per coloro: tutto ciò con riferimento alle ALTRI proprietà e all'esigenza di preservare i fruitori delle opere fornite degnamente "alla solidità, robustezza e ricchezza".

Q'fronte delle difese evenerie e delle risoltenze delle OW incubava alle curi (ex art. 2681 cod. civ.) , in ogni caso, l'ouere probatoria di dimostrare le sumissione di notevoli d'ogni regolamentari, de fatti del comune, nel formamento dei due curi in contestazione.

Quest'ouere non è stato annullato. Né può essere eluso dispuendo il richiamo del CTU a chierimenti.

- B) Questo al popolo

E' costituito da un rustico di modesti dimensioni, addossato al muro divisorio. Esso è destinato ad ospitare un limitato numero di animali, allevati per soddisfare esigenze familiari e non certo di lusso (v. fotografie scattate dal CTU).

Il momento del sopralluogo il CTU non ha rilevato le presenze di altri festidioni e/o cereuse infettive né del manufatto che degli animali in esso ospitati. Nelle, al riguardo, erano contestate le curi in citazione.

Il popolo in questione non può certo rientrare

per le sue dimensioni e caratteristiche, nel senso
dei benefici di l'art. 890 cod. civ. erogati alle
"stelle".

5

Quanto alle responsabilità sono il profilo solitario il
poli o più ricettore che gli "edifici accessori" che
il R.E. comunale consentono di realizzare "a corona
~~dei~~^o di proprietà con altre proprietà private" (v.
art. 51.2) - Salvo eventuali imposizioni per violazioni
dell'art. 46 R.E. che le cui si sono segnalate.

- c) le spese oneri assunte in causa di cause
sono rilevanti ed fai delle decisione.
- d) sulla base delle ragioni argomentazioni
le domande va respinte.

Le somme processuali composte per le amicizie,
ex art. 91 cpc, le considero a riferire al concerto
le spese del giudizio, complessivamente liquidate in =
mila in €. [REDACTED] (di cui €. [REDACTED] per oneri,
€. [REDACTED] per diritti ed €. [REDACTED] per spese), oltre al
rimborso spese generali ex art. 14 T.F. ed agli accessori
non ammesso per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Pia,
in competenza unica, definitivamente pro-
nunciando nelle cause pronesse de [REDACTED]
e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED],

FA
FPX

6

vorrà decidere:

- 1) respinge le domande;
- 2) condanna le parti, in solido, e ricondanna al convegno le spese del giudizio, liquidate in complessivo €: [REDACTED] oltre accessori;
- 3) forza le spese di cui, in via definitiva, a carico solidale delle attuali.

RHO, 28 GIUGNO 2006.

IL GIUDICE
Dott. ALBERTO PEZZONI
Alberto Pezzoni

Il CANCELLIERE CI
Enrica Pagnoncelli

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO

DEPOSITATO
OGGI 15 SET. 2006

Rho, il.....

a CANCELLIERE CI
Enrica Pagnoncelli

RICHIESTA DEL 19 SET. 2006

RILASCIO DEL 25/09/06

N° 8 COPIE

LIRE/AUTENTICHE USO
ATTELLO
DI N°.....

FACCIALE OGNUNA.

MARCHE APPLICATE

€ 7,23

